

INSERIMENTO RISPETTO PRESCRIZIONI REACH

ALL'INTERNO DEL DECRETO FANGHI

Operazioni di recupero previste nella Bozza di Decreto [in rosso]

Le operazioni di recupero sono diversificate e sono descritte nei Titolo II, III, IV, V e VI.

❖ TITOLO II - UTILIZZO FOSFORO DA RECUPERO

Articolo 9

Cessazione della qualifica di rifiuto del fosforo prodotto dal trattamento dei fanghi

I composti a base di Fosforo prodotti dal trattamento dei fanghi di depurazione delle acque reflue urbane di cui all'articolo 2 cessano di essere considerati rifiuto allorché, all'atto di cessione dal produttore di tali composti ad un altro detentore, **siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:**

- a) sono utilizzabili per gli scopi specifici di cui all'allegato 3 parte 1;
- b) soddisfano i criteri di qualità di cui all'allegato 3, parte 2;
- c) sono conformi alle specifiche riportate nell'allegato 3 parte 3;

Articolo 10

Cessazione della qualifica di rifiuto del fosforo prodotto dal trattamento delle ceneri da fanghi

1. I composti a base di Fosforo prodotti dal trattamento delle ceneri ottenute dall'incenerimento dei fanghi di depurazione delle acque reflue urbane di cui all'articolo 2 cessano di essere considerati rifiuto allorché, all'atto di cessione dal produttore di tali composti ad un altro detentore, **siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:**

- a) sono ottenuti dal trattamento di ceneri derivanti esclusivamente dalla mono-combustione dei fanghi di cui all'articolo 2;
- b) sono ottenuti dal trattamento di ceneri secondo i requisiti di cui all'allegato 3 parte 4;
- c) sono utilizzabili per gli scopi specifici di cui all'allegato 3 parte 1;
- b) soddisfano i criteri di qualità cui all'allegato 3, parte 2;
- c) sono conformi alle specifiche riportate nell'allegato 3 parte 3;

❖ TITOLO III - UTILIZZO PER LA PREPARAZIONE DI FERTILIZZANTI

Articolo 13

Cessazione della qualifica di rifiuto dei fanghi

h) l'impianto di produzione **dell'ammendante compostato con fanghi** è autorizzato ai sensi della vigente disciplina in materia di rifiuti ai sensi della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152. **L'operazione di produzione dell'ammendante compostato con fanghi consiste in una operazione di riciclaggio individuata con il codice R3 dell'Allegato C alla parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152.**

❖ TITOLO IV UTILIZZO AGRONOMICO DEI FANGHI E DEI GESSI DI DEFECAZIONE

Articolo 14

2. **L'utilizzo agronomico dei fanghi e dei gessi di defecazione da fanghi costituisce operazione di recupero dei rifiuti ed è autorizzata come operazione R10 dell'Allegato C alla parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152.**

❖ TITOLO V - UTILIZZO IN RIPRISTINI AMBIENTALI

Articolo 22

3.L'utilizzo dei fanghi o dei gessi di defecazione da fanghi nelle operazioni di cui al comma 1 costituisce operazione di recupero dei rifiuti ed è autorizzata dall'autorità competente come operazione R10 ai sensi dell'allegato C alla parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

❖ TITOLO VI- ALTRE FORME DI GESTIONE

Articolo 25

1.I fanghi di cui all'allegato 1 possono essere utilmente impiegati in **altre operazioni di recupero** quali ad esempio:

- a) preparazione di **substrati artificiali di colture floricole su bancali**. [...]
- b) recupero di materia nell'industria delle costruzioni per la **preparazione di malte e altri materiali da costruzione**;
- c) mono-incenerimento con successivo recupero del fosforo dalle ceneri di combustione;
- d) co-incenerimento in cementifici e centrali di produzione di energia elettrica;
- e) incenerimento, ivi inclusi gassificazione e pirolisi e altre tecniche di trattamento a elevata temperatura (>400 °C) ove sia prevista un'operazione di combustione, anche accessoria, delle correnti prodotte dal processo.

Prodotti di recupero nella Bozza di Decreto e applicazione del Regolamento REACH

Le operazioni di recupero sono diversificate e sono descritte nei Titolo II, III, IV, V e VI.

Ai prodotti di alcune operazioni di recupero si applica il REACH, per altre no. Andiamo a vedere.

❖ TITOLO II - UTILIZZO FOSFORO DA RECUPERO

I composti a base di fosforo di cui agli art.9 e art.10 devono rispettare le prescrizioni REACH.

Il rispetto del REACH dovrebbe essere indicato in questa parte generale del Decreto e non nell'Allegato III, perché non deve essere possibile per le Regioni derogare alle prescrizioni del Regolamento REACH (come invece sarebbe possibile ai sensi degli 'art.9.2 e art.10.2).

Proposta

Si potrebbe aggiungere art.9.3 e art.10.3, eliminando i riferimenti al Regolamento REACH nell'Allegato III, con l'indicazione:

'9.3/10.3 I composti a base di fosforo [...] devono rispettare le prescrizioni di cui al Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH)'.

❖ TITOLO III - UTILIZZO PER LA PREPARAZIONE DI FERTILIZZANTI

L'operazione di produzione dell'ammendante compostato con fanghi consiste in una operazione di riciclaggio individuata con il codice R3.

L'ammendante compostato con fanghi è un prodotto e deve rispettare le prescrizioni REACH.

Proposta

Si potrebbe aggiungere art.13.2 con l'indicazione:

'13.2 L'ammendante compostato con fanghi deve rispettare le prescrizioni di cui al Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH)'.

❖ TITOLO IV UTILIZZO AGRONOMICO DEI FANGHI E DEI GESSI DI DEFECAZIONE

L'operazione di recupero R10 coincide con lo spandimento sul terreno. In tal caso non esiste un "prodotto recuperato" e pertanto il Regolamento REACH non è applicabile.

❖ TITOLO V - UTILIZZO IN RIPRISTINI AMBIENTALI

L'operazione di recupero R10 coincide con lo spandimento sul terreno. In tal caso non esiste un "prodotto recuperato" e pertanto il Regolamento REACH non è applicabile.

❖ TITOLO VI- ALTRE FORME DI GESTIONE

I substrati artificiali di colture floricole su bancali (a) , le malte e altri materiali da costruzione (b) e le ceneri di combustione (qualora siano da considerarsi prodotto e non rifiuto) (c) sono prodotti e pertanto devono rispettare le prescrizioni REACH.

Proposta

Si potrebbe aggiungere art.25.4 con l'indicazione:

'25.4 è necessario verificare caso per caso se il prodotto ottenuto dalle operazioni di recupero di cui all'art.25.1 sia soggetto alle e prescrizioni del Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH)'